

ELEMENTI DI  
ANALISI

## CONTENUTI

**Analisi della  
compatibilità  
dell'intervento  
con  
l'ordinamento  
dell'Unione  
Europea e con  
l'ordinamento  
internazionale**

La proposta impatta con l'ordinamento europeo ed internazionale.

In particolare gli articoli 1 e 2 non appaiono in contrasto con la Direttiva 2012/29/ UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato in sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI.

L'articolo 2 bis che si pone l'obiettivo di sostenere la formazione di coalizioni volte a garantire la realizzazione di stabili maggioranze, impatta con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che afferma l'impegno delle parti contraenti "a organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo" nonché con le Linee guida e il Rapporto esplicativo in materia elettorale approvati nel 2003 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dal Congresso dei poteri locali e regionali in Europa.

La giurisprudenza della Corte EDU ha poi individuato in numerose pronunce i contenuti impliciti nella formulazione del diritto a libere elezioni evidenziando sia principi generali, sia principi più specifici, quali quelli attinenti alle condizioni di elettorato passivo (ammissibili purché non riducano i relativi diritti al punto da comprometterne la sostanza e l'effettività e perseguano un fine legittimo attraverso mezzi proporzionati) e quelli riguardanti la struttura dei sistemi elettorali (legittimità di soglie di sbarramento, premi di maggioranza, ecc.) e la loro stabilità (sentenza *Ekoglasnost c. Bulgaria* del 6 novembre 2012, sentenza *Tănase c. Moldovadel* 2010, sentenza *Partito lavoratore georgiano c. Georgia* del 2008).

**Analisi della  
compatibilità  
dell'intervento  
con il quadro  
normativo  
nazionale e con  
i principi  
costituzionali**

La proposta, all'articolo 1 (che chiarisce il procedimento di revoca del Garante dei diritti della persona) e all'articolo 2 (che individua l'ambito di azione dell'ufficio del Garante delle vittime di reato ed i soggetti che allo stesso possono rivolgersi per chiedere informazioni e chiarimenti) appare rientrare nelle materie di competenza residuale organizzazione regionale e assistenza sociale. I suddetti articoli non sono in contrasto con la normativa statale (d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212) che recepisce la citata direttiva 2012/29/ UE.

	<p>L'articolo 2 bis rientra tra le materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione. L'articolo appare compatibile con i principi fondamentali contenuti nella legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>La proposta incide sulle leggi regionali 23/2008 e 27/2004 che modifica esplicitamente.</p>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b></p>	<p>Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa.</p>
<p><b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b></p>	<p>Non vi sono proposte di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti a perseguire le medesime finalità.</p> <p>Sono tuttavia giacenti in Commissione atti che modificano la legge elettorale non abbinati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 89 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa. Si tratta di proposte che contengono, però, temi non presi in considerazione da questa legge.</p>

## Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 362: **Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)**

### **Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 bis della l.r. 23/2008)*

Con l'articolo 1 si accolgono le richieste formulate dal Governo in sede di controllo dell'intervento legislativo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, chiarendo in maniera esplicita che la revoca del Garante per i diritti della persona per gravi violazione di legge, avverrà nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e cioè previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale essendo la contestazione degli addebiti ed il contraddittorio una fase obbligatoria del procedimento di revoca.

### **Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 23/2008)*

Con l'articolo 2 si accolgono le richieste formulate dal Governo in sede di controllo dell'intervento legislativo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, estendendo ai soggetti dimoranti o domiciliati nella regione la possibilità di rivolgersi al Garante delle vittime di reato con particolare riferimento ai reati già precedentemente indicati nella legge regionale 11/2020.

Il comma 2 chiarisce che la definizione di vittima di reato viene effettuata per circoscrivere le funzioni del Garante dei diritti della persona, stabilendo che allo stesso può rivolgersi qualsiasi persona offesa dal reato.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane previste a legislazione vigente in quanto il Garante e la sua struttura di supporto (9 unità di personale) svolgono nei fatti la funzione nell'ambito dei compiti connessi alla difesa civica, che vengono sistematizzati e solo parzialmente implementati.

### **Art. 2 bis**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 27/2004)*

La disposizione al fine di incentivare la formazione di coalizione e garantire la realizzazione di stabili maggioranze introduce il divieto di presentare la propria candidatura nelle liste provinciali se si è candidati alla carica di Presidente della Regione.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo ed è finanziariamente neutra.

### **Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.